



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 133/2026/SRCPIE/PASP

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario relatore
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nella Camera di consiglio dell'8 ottobre 2026

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 243;

VISTO il Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla Legge 14 gennaio 1994, n.

20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della Legge 5 agosto 2022, n.118;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 13 del 30 luglio 2026 del Consiglio comunale di Sauze di Cesana (TO), trasmessa alla Sezione in data 21 agosto 2026, e la documentazione alla stessa allegata;

VISTI la richiesta istruttoria del 24 agosto 2026 (prot. Cdc n. 6893) e il riscontro fornito dall'Amministrazione il 10 settembre 2026 (prot. Cdc 7656);

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTE le Ordinanze n. 55 e n. 56 del 5 ottobre 2026, con le quali il Presidente ha convocato il Collegio della Sezione per le Camere di consiglio, rispettivamente del 7 e 8 ottobre 2026;

VISTO il verbale n. 42/2026 della Camera di consiglio del 7 ottobre 2026, dal quale risulta il rinvio della discussione alla Camera di consiglio dell'8 ottobre 2026;

UDITO il relatore, Referendario Dott. Andrea CARAPELLUCCI

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota del 21 agosto 2026, acquisita al protocollo della Sezione n. 6862, il **Comune di Sauze di Cesana (TO)** ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 13 del 30 luglio 2026 avente ad oggetto: "TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. APPROVAZIONE DELLO STATUTO E INDIRIZZI PER L'ACQUISTO QUOTE".

L'atto è stato trasmesso ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016 (Tusp), come si evince dal testo della nota di accompagnamento.

2. La deliberazione, in sintesi, esprime la decisione dell'Amministrazione comunale di acquisire *ex novo* una quota di partecipazione nella **Società consortile a responsabilità limitata "Turismo Torino e Provincia"**, approvandone contestualmente lo statuto. La Società, già esistente e partecipata da soci pubblici e privati, costituisce un'Agenzia Turistica Locale (ATL) ai sensi della normativa regionale (l.r. Piemonte 11 luglio 2016, n. 14 e ss. mm.).

3. Nella deliberazione in parola viene illustrato, in premessa, che:

- la Società ha per oggetto sociale l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati;
- la Società svolge, nel conseguimento di tali finalità, "servizi di interesse generale", dei quali è fornita puntuale elencazione;
- gli organi sociali hanno deliberato, in data 5 dicembre 2025, un aumento di capitale al fine di "reperire mezzi finanziari idonei a consentire il perseguimento degli obiettivi statutari", al quale hanno già aderito i principali soci pubblici, tra i quali la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Città Metropolitana di Torino e la Camera di commercio di Torino;
- lo statuto societario è stato contestualmente modificato, prorogando la durata della Società fino al 2050 e integrando l'oggetto sociale.

La motivazione chiarisce che il Comune di Sauze di Cesana (TO), attualmente estraneo alla compagine societaria e privo di un ufficio turistico (IAT) locale, ha interesse ad acquistare una quota del capitale sociale inoptato libero al 30 settembre 2026 in quanto:

- *"l'appartenenza alla Società Turismo Torino e Provincia S.C.R.L. è un valore aggiunto, significa far parte di un sistema turistico che sviluppa processi di promozione coordinata, marketing territoriale, la cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità turistica a livello nazionale ed internazionale"*
- *"la Società svolge attività di accoglienza e promozione turistica, riconducibile a servizi di interesse generale strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'Ente";*
- *il Comune "è realtà turistica ed è inserita in un contesto altamente turistico la cui implementazione e diffusione attraverso l'attività che potrà essere svolta da Turismo Torino e Provincia, ha lo scopo di implementare la ricaduta commerciale sul territorio che oltre a voler potenziare sia i periodi maggiori di affluenza e sia quelli di minor presenze ma ampiamente sviluppabili come i periodi autunnali di destagionalizzazione, ha lo scopo di voler rappresentare la possibilità di una permanenza stabile di famiglie e attività lavorative che possono sostenersi con il turismo locale e quindi conseguentemente evitare lo spopolamento dei luoghi".*

La motivazione si sofferma inoltre sul costo della partecipazione (euro 500,00) e sugli oneri che ad essa conseguono, ritenendoli sostenibili e finanziabili mediante il gettito della tassa di soggiorno comunale.

4. Alla luce di tali premesse, il Consiglio comunale ha deliberato, fra l'altro, di *"manifestare la volontà di questo Ente di sottoscrivere una quota del capitale sociale inoptato libero dal*

30.09.2026, per procedere all'acquisizione di n. 1 quota per un valore di acquisto pari ad euro 500,00".

5. Il Magistrato istruttore, ritenuto necessario svolgere approfondimenti istruttori, ha formulato richieste in data 24 agosto 2026, indicando il 15 settembre 2026 come termine per risposte. L'Amministrazione comunale ha riscontrato la richiesta in data 10 settembre 2026.

In pari data, il Magistrato istruttore ha quindi chiesto il deferimento al Collegio della questione, per la resa del parere previsto dall'art. 5 Tusp.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, va rammentato che il comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), come modificato dall'art. 11 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, dispone che: *«L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta [...] alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo».*

Il successivo comma 4 consente poi all'Amministrazione di superare un pronunciamento della Sezione di controllo che consista in un *"parere in tutto o in parte negativo"*, e quindi di procedere ugualmente alla costituzione o all'acquisizione inizialmente deliberata, purché motivi *"analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere"*, dandone pubblicità sul proprio sito internet istituzionale.

In argomento, le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno chiarito con la deliberazione n. 16 del 3 novembre 2022 risolutiva di questione di massima, come, nonostante la pronuncia sia qualificata con il *nomen juris* di *"parere"*, il pronunciamento previsto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 *"postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*.

Anche alla luce di tale natura dei poteri esercitati, la Sezione ha ritenuto di poter esercitare poteri istruttori, nel rispetto del termine perentorio di 60 giorni previsto dalla legge.

Ciò premesso, la deliberazione in esame prevede l'acquisto *ex novo* di partecipazioni in una società consortile, con conseguente acquisizione della qualità di socio. Essa rientra, pertanto, nell'ambito oggettivo di applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 5 TUSP.

La competenza di questa Sezione regionale non è in dubbio, provenendo la richiesta da un comune della Regione Piemonte e non sussistendo alcuno dei presupposti in virtù dei quali, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo (delib. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e, più recentemente, n. 6/SSRRCO/PASP/2024, n. 7/SSRRCO/PASP/2024 e n. 10/SSRRCO/PASP/2024), la competenza va ricondotta alle medesime Sezioni Riunite in ipotesi di partenariato-pubblico privato istituzionale esteso (per tutti: il coinvolgimento di un gran numero di soggetti pubblici e privati, aventi sede in più Regioni).

Questa Sezione ha già chiarito (da ultimo, delib. n. 111/2026/PASP) che l'acquisizione di partecipazioni in ATL da parte di un comune, pur espressamente contemplata dalla normativa regionale piemontese, non integra la fattispecie prevista dall'art. 5, comma 1, che esclude l'obbligo di motivazione analitica – e il conseguente controllo della Corte dei conti – nei casi in cui l'operazione avvenga "in conformità a espresse previsioni legislative".

Infatti, la scelta di aderire all'ATL è rimessa alla discrezionalità dell'ente locale e la stessa normativa prevede modalità alternative per l'esercizio delle funzioni amministrative e lo svolgimento delle attività previste dalla normativa sul turismo (delib. n. 72/2025/SRCPIE/PASP).

Conseguenza della previsione normativa è solo un'attenuazione dell'onere motivazionale gravante sull'Amministrazione (si v. ancora delib. n. 111/2026/PASP), essendo alcuni profili della questione – come il rispetto del vincolo di scopo e attività – definiti a monte dalle scelte del legislatore.

Ritenuto, pertanto, che l'atto deliberativo in questione sia assoggettato al procedimento di controllo previsto dall'art. 5 TUSP e che la competenza ad esprimersi in merito appartenga a questa Sezione regionale, si procede allo scrutinio del suo contenuto e, in particolare, della sua motivazione, con riferimento ai profili previsti dalla norma in parola e secondo le indicazioni contenute nella già citata delib. n. 23/2022/QMIG delle Sezioni Riunite in sede di controllo.

1. Rispetto delle regole di competenza (artt. 5, 7 e 8 TUSP)

Il combinato disposto degli artt. 8 e 7, comma 1 TUSP prevede che l'atto deliberativo per l'acquisto di partecipazioni in una società già costituita sia adottato "dall'organo amministrativo dell'ente".

La deliberazione trasmessa alla Sezione è stata adottata dal Consiglio comunale.

Risultano quindi rispettate le regole di competenza relative all'adozione dell'atto deliberativo.

Non vi sono, invece, riferimenti allo svolgimento di una consultazione pubblica, prevista dall'art. 5, comma 2 TUSP, né alle ragioni per cui l'Amministrazione ha ritenuto di non svolgerla.

Sotto questo profilo, si registra per tanto una prima difformità dell'atto rispetto al paradigma normativo.

3. Rispetto dei vincoli di scopo e di attività (art. 4 TUSP)

L'art. 4 TUSP prevede, come noto, due distinti vincoli – di scopo e di attività – il primo dei quali relativo alla stretta attinenza tra i beni o servizi prodotti dalla società e le finalità istituzionali dell'ente partecipante, il secondo alle specifiche tipologie di attività svolte dalla società partecipata, che devono rientrare fra quelle indicate dallo stesso art. 4, al quale è stato più recentemente affiancato l'art. 4-bis.

La giurisprudenza, anche costituzionale, ha chiaramente distinto i due vincoli, precisando che il secondo fa riferimento ad attività specifiche, individuate dal legislatore (si v. Corte Cost. n. 86/2022).

In proposito, va rammentato che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime norme regionali che individuavano in termini eccessivamente vaghi e generici attività ulteriori rispetto a quelle previste dal legislatore statale (Corte Cost. n. 201/2022). Ciò a conferma del fatto che lo strumento societario è riservato allo svolgimento di specifiche attività, al cui novero deve essere necessariamente riconducibile l'oggetto sociale della società della quale un'amministrazione pubblica intende acquisire le partecipazioni.

Nel caso di specie, non vi sono dubbi sulla riconducibilità delle attività svolte dalla Società alle finalità istituzionali dell'ente. La stessa normativa regionale sul turismo (l.r. Piemonte 11 luglio 2016, n. 14 e ss. mm.), individuando le competenze dei comuni e delle ATL (art. 2, comma 2), stabilisce un nesso tra il ruolo istituzionale dei primi nella promozione turistica e le attività delle seconde.

Anche il vincolo di attività risulta rispettato, poiché le attività previste dallo statuto sociale, in conformità alla citata normativa regionale, sono espressamente definite dal legislatore regionale come di interesse generale – in conformità alle norme dell'Unione europea in materia – rientrando pertanto nell'elenco tassativo di cui all'art. 4, comma 2 Tusp.

4. Vincolo di scopo e necessità della partecipazione (art. 4 TUSP)

Ai sensi dell'art. 4 TUSP, la partecipazione dell'amministrato pubblica alla società deve rivestire il carattere della "stretta necessità" per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Si tratta di una specificazione, in senso rafforzativo, del c.d. vincolo di scopo, che impone la corrispondenza tra l'oggetto e le attività della società e le finalità istituzionali dell'amministrazione. Esso impone, fra l'altro, che l'Amministrazione consideri le possibili alternative all'acquisto della partecipazione, indicando – se esistenti – le ragioni per le quali tali soluzioni alternative sono ritenute inadeguate, o meno opportune, per il raggiungimento dei risultati desiderati.

Con riferimento a tale profilo, la deliberazione in esame risulta carente.

L'apparato motivazionale si dilunga, innanzitutto, sulla scelta della Società di effettuare un aumento di capitale e sull'adesione a tale iniziativa da parte di altri enti, fra i quali il comune capoluogo, la Città metropolitana e la Camera di commercio di Torino.

L'aumento di capitale rappresenta, evidentemente, l'occasione per l'acquisto della partecipazione da parte del comune di Sauze di Cesana, ma non assume rilievo ai fini della sua "necessità", nei termini previsti dalla normativa.

La motivazione fa poi riferimento, in termini alquanto generici, al fatto che la partecipazione alla Società costituirebbe *"un valore aggiunto"*, consentendo di *"far parte di un sistema turistico che sviluppa processi di promozione coordinata, marketing territoriale, la cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità turistica a livello nazionale ed internazionale"*, oltre che all'obiettivo perseguito mediante l'acquisto della partecipazione – di *"implementare la ricaduta commerciale sul territorio (...) potenziare sia i periodi maggiori di affluenza e sia quelli di minor presenze ma ampiamente sviluppabili come i periodi autunnali di destagionalizzazione (...) rappresentare la possibilità di una permanenza stabile di famiglie e attività lavorative che possono sostenersi con il turismo locale e quindi conseguentemente evitare lo spopolamento dei luoghi"*.

A fronte di ciò, si afferma, tuttavia, che il Comune di Sauze, che non è attualmente sede di un ufficio turistico territoriale IAT, si è finora avvalso dell'attività svolta da tali uffici presso comuni vicini (Pragelato, Sestriere, Cesana T.se, Claviere, Sauze d'Oulx), i quali "hanno sempre compreso ed integrato il territorio appartenente al Comune di Sauze di Cesana".

La motivazione si palesa quindi affetta, sotto questo profilo, anche dai vizi della contraddittorietà e perplessità, in quanto pare introdurre, senza poi confutarli, argomenti a favore della non necessità dell'operazione.

Non è dato comprendere, infatti, il motivo per cui l'ingresso nella compagine societaria – che non pare comportare, fra l'altro, l'apertura di un ufficio IAT nel territorio comunale – risulterebbe necessaria, alla luce del servizio svolto dagli uffici nei comuni limitrofi.

In questo senso, si rinviene, in effetti, un solo argomento: quello secondo il quale *"le peculiarità morfologiche del territorio di Sauze di Cesana lo caratterizzano in un ambito di insieme con le altre realtà confinanti e nel sistema turistico potendo apportare un valore aggiunto su temi particolarmente sentiti in questa ottica di sviluppo turistico territoriale quale ad esempio la destagionalizzazione"*.

Anche in questo caso, tuttavia, la premessa (le peculiarità territoriali del comune), che potrebbe astrattamente giustificare l'inadeguatezza dell'organizzazione attuale, è seguita dalla semplice enunciazione di un obiettivo (lo sviluppo turistico nella prospettiva della destagionalizzazione).

La motivazione contenuta nell'atto in esame, in sé considerata, non può quindi considerarsi idonea a giustificare la necessità della partecipazione.

In risposta a specifiche richieste istruttorie di chiarimento, l'Amministrazione ha fornito (con nota del 10 settembre u.s.) alcuni elementi aggiuntivi:

- ha specificato, in primo luogo, il contesto nel quale la scelta è avvenuta: quello del registrato incremento delle locazioni turistiche e della vicinanza del territorio comunale alla località (il comune di Montgenèvre, in Francia) in cui è previsto lo svolgimento di parte dei Giochi Olimpici Invernali del 2030;
- ha chiarito che la partecipazione alla Società consentirebbe di inserire il comune in un *"circuito su vasta area di promozione a livello internazionale dove oltre ai comuni limitrofi partecipano numerosi enti tra i quali la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino"*, rafforzando la *"propria visibilità all'interno delle campagne istituzionali, beneficiare di azioni di marketing integrate e continuative (siti, campagne, fiere e azioni B2B) associare la propria immagine al brand territoriale, poter usufruire di una promozione più forte facente parte di una sinergia che rappresenta quindi una maggiore potenzialità proprio perché si esprime come una rete qualificata di operatori e istituzioni con sviluppi di nuovi progetti e servizi in ambito turistico valorizzanti"*;
- con specifico riferimento agli uffici IAT, ha affermato che la partecipazione alla Società permetterebbe di *"collaborare e potenziare, attraverso il contributo annuale, la gestione degli uffici turistici presenti nei Comuni limitrofi, senza avere in loco uno specifico ufficio di accoglienza, con conseguenti costi di gran lunga superiori rispetto a quello della partecipazione"* e aggiunto che *"non è possibile delegare esclusivamente a soggetti terzi come i Comuni limitrofi e gli uffici IAT confinanti il carico derivante da tutto ciò"*;
- con riferimento all'occasione rappresentata dall'aumento di capitale deliberato dalla Società ha chiarito che *"non è ordinarietà poter accedere all'acquisto delle quote societarie quando queste sono già esaurite perché in capo ai vari soci, è necessario intervenire in*

questo specifico momento per poter dare all'Ente l'opportunità di attivarsi in prima persona per una competenza di propria spettanza".

Tali ulteriori elementi non possono integrare la motivazione dell'atto in esame, non essendovi, fra l'altro, alcun elemento idoneo a far ritenere che abbiamo formato oggetto dell'istruttoria che ha preceduto la deliberazione consiliare (sul punto è stata formulata una specifica richiesta dal Magistrato istruttore).

Il Collegio ritiene, tuttavia, che possano essere valutati dalla Sezione "ai fini della formazione del convincimento (...) sulla congruità (o meno) della motivazione, *per come già esternata nella delibera consiliare*" (in proposito, si v. Sez. contr. Trentino-Alto Adige – Trento, delib. n. 80/2024/PASP).

In altri termini, l'eventuale apporto di nuovi elementi di fatto o argomenti giuridici estranei alla motivazione dell'atto, non potrebbe in nessun caso rimediare al vizio riscontrato, ma quanto dichiarato dall'Amministrazione in sede istruttoria può chiarire il significato e la portata degli enunciati già contenuti nella motivazione.

Orbene, in tale prospettiva, i chiarimenti acquisiti consentono di sciogliere alcune delle perplessità emerse dall'esame della motivazione.

Infatti:

- emerge che i riferimenti all'attività svolta sinora dagli uffici IAT dei comuni limitrofi non hanno la funzione di puntualizzare che l'ente già gode, indirettamente, dell'attività di promozione turistica della Società, bensì – al contrario – di specificare che esso non è adeguato agli scopi prefissi (*"non è possibile delegare esclusivamente a soggetti terzi..."*);
- emerge che l'esaurimento delle quote disponibili a seguito dell'aumento di capitale deliberato dalla Società, su cui lungamente si sofferma la delibera, potrebbe condurre all'esclusione del Comune di Sauze dall'operazione;
- infine, il riferimento all'adesione di enti di grandi dimensioni (Comune, Città Metropolitana, Camera di commercio di Torino) all'aumento di capitale acquista significato, poiché si chiarisce che il loro maggiore apporto finanziario conferirà all'ATL le risorse necessarie a potenziare le attività di promozione turistica, del quale il Comune di Sauze desidera beneficiare in vista dei Giochi Invernali del 2030.

Alla luce di tali elementi, e considerata l'attenuazione dell'onere motivazionale che deriva, come enunciato in premessa, dalla previsione normativa della partecipazione dei comuni al capitale delle ATL, si può ritenere soddisfatto il requisito del vincolo di scopo, anche con riferimento alla necessità della partecipazione.

Va peraltro osservato che, in data 21 agosto 2026, è pervenuta a questa Sezione (prot. Cdc n. 6861) un'altra richiesta di parere ex art. 5 Tusp, trasmessa dall'Unione montana Comuni Olimpici Via Lattea, alla quale aderisce il Comune di Sauze di Cesana, avente ad oggetto l'acquisto di partecipazioni nella medesima Società. Tale circostanza avrebbe potuto utilmente essere rappresentata nella motivazione dell'atto in esame, in quanto potenzialmente incidente sul requisito della necessità, come sopra declinato.

5. Sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP), convenienza economica e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, c. 1 e 3, TUSP)

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica dell'operazione, la motivazione si limita ad indicare il costo dell'acquisto della partecipazione (500 euro), con la relativa imputazione al bilancio, e l'importo del contributo annuale previsto dallo statuto societario, quantificato in 1.000 euro annui, affermando che il medesimo trova copertura nei proventi dell'imposta di soggiorno.

La motivazione, come già illustrato, prende le mosse dalla decisione di aumento di capitale assunta dalla Società, menzionando in proposito uno specifico "*Piano di fattibilità 2026-2028*". In sede istruttoria, è stato chiesto di precisare se tale documento fosse stato acquisito e valutato ai fini della scelta di acquisire la partecipazione, senza tuttavia ottenere una risposta precisa.

Va precisato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito della sostenibilità finanziaria dell'operazione è da riferirsi principalmente alle condizioni della società, la quale deve risultare in grado di mantenere nel tempo il tendenziale equilibrio tra costi e ricavi della gestione. La convenienza economica dell'operazione va desunta, invece, sia dal rapporto tra finalità perseguite e costi da sostenere che dal confronto tra l'acquisto della partecipazione e le eventuali alternative esistenti.

Nel caso di specie, non risultano effettuate valutazioni sulle condizioni economico-finanziarie della Società, neppure con riferimento alla specifica operazione di aumento di capitale menzionata nella motivazione.

Si rivengono, invece, alcune generiche considerazioni sulla convenienza economica, nei termini seguenti: l'acquisto delle partecipazioni è ritenuta l'unica possibilità per ottenere il risultato prefisso (si v. in proposito il par. 4) e il suo costo, obiettivamente esiguo anche per le capacità finanziarie del comune, è ritenuto inferiore a quello di modalità alternative di promozione turistica dell'ente.

L'onere motivazione non può, quindi, ritenersi soddisfatto riguardo a tali profili.

Su un piano più generale, la motivazione non può ritenersi adeguata neppure sotto i profili dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'operazione, in quanto individua in modo eccessivamente generico gli obiettivi perseguiti, che parrebbero consistere nella possibilità di beneficiare di una maggiore promozione turistica del territorio comunale da parte della Società, dotata di risorse finanziarie superiori a quelle del comune e recentemente incrementate mediante l'aumento di capitale.

In mancanza di una precisa indicazione degli obiettivi, valutare l'operazione sotto il profilo della capacità di conseguire i risultati prefissi (efficacia), dell'efficienza (rapporto risorse impiegate e risultati ottenuti/ottenibili) ed economicità (uso razionale delle risorse e ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici) risulta infatti impossibile.

6. Compatibilità dell'intervento con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

La motivazione non contiene riferimenti alla compatibilità dell'operazione con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

In proposito, il Collegio osserva che tali profili, che devono in ogni caso formare oggetto di valutazione, assumono particolare rilievo nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni in una società mista pubblico-privata che può svolgere attività di rilievo economico, come risulta dallo statuto, e alla quale aderiscono – come risulta dalla visura camerale in atti – imprese attive su diversi mercati.

Anche nell'ipotesi in cui l'ente ritenesse evidente l'assenza di criticità con riferimento a tali profili, ciò deve risultare dalla motivazione, poiché solo in tal modo si può ritenere che l'organo amministrativo abbia espresso una valutazione in proposito.

L'atto deliberativo risulta pertanto, sotto questo aspetto, totalmente carente.

8. Ulteriori elementi di valutazione: il parere dell'Organo di revisione

La deliberazione in esame è corredata da un parere dell'Organo di revisione, formulato in termini ambigui, se non contraddittori.

Il parere, infatti, qualificato come "favorevole", conclude con l'invito ad *"esplicitare e analiticamente motivare in ordine a quanto previsto dagli artt. 3 e 5 Tusp"*.

È di tutta evidenza, alla luce dell'art. 5 Tusp, che un provvedimento privo di motivazione analitica risulterebbe illegittimo, e non potrebbe quindi ricevere parere favorevole.

Si è quindi domandato, in sede istruttoria, di chiarire se l'invito contenuto nel parere del Revisore fosse stato o meno accolto e, di conseguenza, se la deliberazione approvata dal consiglio, e trasmessa alla Sezione, fosse già stata integrata con gli elementi richiesti,

rispetto a una precedente, diversa proposta di deliberazione sottoposta al Revisore per la resa del parere.

L'Amministrazione ha dichiarato che *"la deliberazione approvata riporta implicitamente le indicazioni del revisore"* (sic).

Il Collegio non può che registrare come la richiesta istruttoria sia stata sostanzialmente elusa. Non è stato chiarito, infatti, se il parere fosse stato reso su un diverso testo, o su quello approvato dal consiglio. Nella seconda ipotesi, l'invito ad integrare la motivazione non sarebbe stato, evidentemente, accolto.

*

In conclusione, l'onere motivazionale previsto dall'art. 5 Tusp, pur attenuato per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi integralmente soddisfatto dall'atto in esame, neppure alla luce dei chiarimenti forniti in sede istruttoria.

In particolare, la motivazione può ritenersi adeguata – fermi i rilievi formulati – con riferimento ai vincoli di scopo e attività e alla necessità dell'acquisto della partecipazione, ma non con riferimento ai profili economici e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Più in generale, la decisione non risulta preceduta da un'adeguata istruttoria, come emerge, fra l'altro, dalla mancata acquisizione del piano di fattibilità e dall'assenza di riferimenti, nella motivazione, a profili espressamente menzionati dalla legge, quali le forme di consultazione pubblica e la compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Alla luce di ciò, la Sezione deve formulare un giudizio parzialmente negativo sulla sussistenza dei requisiti posti dagli artt. 4 e 5 TUSP, rammentando la possibilità che l'Amministrazione decida comunque di procedere all'acquisto delle partecipazioni, motivando *"analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere"* e dandone pubblicità sul proprio sito internet istituzionale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte

DELIBERA

di esprime parere parzialmente negativo all'acquisto, da parte del Comune di Sauze di Cesana (TO), della qualità di socio, mediante acquisto di una quota di partecipazione, della Società Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Sauze di Cesana (TO);

- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito *Internet* istituzionale dell'Ente entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

Il Relatore

Dott. Andrea CARAPELLUCCI



ANDREA CARAPELLUCCI
CORTE DEI CONTI
09.10.2026 09:36:05
GMT+02:00

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO



ANTONIO
ATTANASIO
10.10.2026
10:48:13
GMT+02:00

Depositato in Segreteria il **12 ottobre 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE



MARGHERITA RAGONESE
CORTE DEI CONTI
12.10.2026 09:14:19
GMT+02:00